



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica

---

# NORME & TRIBUTI

---

NEWSLETTER | 2023



## EVENTI



.....

**16.03.2023**

### **WEBINAR – Transizione ecologica e digitalizzazione: opportunità del PNRR**

Ore: 16:00–17:30 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio Rödl & Partner, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italien

.....

**23.03.2023**

### **Working Group Privacy La Direttiva NIS 2 e l'esigenza di tracciabilità digitale della supply chain**

Ore: 16:00–18:00

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio Andersen, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italien

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

# INDICE

## DIRITTO SOCIETARIO

- Italia:** Mala gestio: responsabilità degli amministratori e sindacato di merito sulle scelte gestorie ..... 5
- Germania:** Convocazione dell'assemblea dei soci da parte del socio di minoranza ..... 5

## D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- Italia:** Amministratore di fatto di società: cosa si intende? ..... 6

## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

- Italia:** Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga 2023. ... 6

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- Italia:** Correzione di errori contabili rilevante fiscalmente solo per i bilanci revisionati. ... 7

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- Italia:** Tassate le plusvalenze su società immobiliari ..... 7

## SUSTAINABILITY

- Italia:** Certificazione parità di genere UNI/PdR 125:2022: arrivano i contributi ..... 8

## DIRITTO DELL'ENERGIA

- Italia:** Indipendenza energetica e sostenibilità: le comunità energetiche rinnovabili ..... 8

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

- Italia:** Verifiche fiscali e contenzioso tributario ..... 9

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

- Italia:** La deducibilità dei costi infragruppo (Parte II: il caso del cost sharing agreement) .. 9

## DIRITTO DELLA PRIVACY

- Italia:** Considerazioni dell'EDPB sui cookie banner: a cosa devono stare attente società italiane e tedesche ..... 10

## DIRITTO DEL LAVORO

- Italia:** Decreto trasparenza: le prime indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali ..... 10

## DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

- Italia:** Il nuovo Regolamento UE sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno .. 11

# INDICE

## MERGERS & ACQUISITIONS

**Italia:** Trasferimenti nel caso di retrocessione dell'azienda affittata . . . . . **11**

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

**Italia:** Rapporto di agenzia e fallimento della società preponente: l'istanza di insinuazione al passivo . . . . . **12**

**Germania:** L'indennità di fine rapporto dell'agente principale legittima il diritto del subagente. . . . . **12**

## DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

**Italia:** La responsabilità del mediatore immobiliare circa le iscrizioni pregiudizievoli . . . . **13**

## RETAIL & REAL ESTATE

**Italia:** Il contratto di affidamento in gestione di reparto . . . . . **13**

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

**Italia:** Il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. . . . . **14**

**Germania:** Diffide sui marchi a ebay & Co.? A proprio rischio e pericolo . . . . . **14**

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Italia:** Il tasso usura nella cessione del quinto dello stipendio . . . . . **15**

## DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

**Italia:** Clausola arbitrale nei contratti di locazione: validità e limiti di efficacia. . . . . **15**

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

**Italia:** Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. . . . . **16**

## REATI FINANZIARI

**Italia:** Gli effetti favorevoli della estinzione del debito tributario ai fini penali . . . . . **16**

## IVA E DAZI

**Italia:** Call-off stock – adempimenti in caso di mancata applicazione del regime . . . . . **17**

## TASSAZIONE DELLE PERSONE

**Italia:** La rivalutazione delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche al 01.01.23 . . . . **17**

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: MALA GESTIO: RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACATO DI MERITO SULLE SCELTE GESTORIE

Con ordinanza n. 2172 del 24.01.23, la Corte di Cassazione ha stabilito che “in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova il proprio limite nella ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e nella diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere”. Di conseguenza, è corretta la statuizione della Corte di Appello di Venezia secondo cui l’acquisto di un ramo di azienda gravemente indebitato e dissestato, ove non sia accompagnato dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio, costituisce atto di mala gestio, perseguibile con azione di responsabilità ex art. 146 legge fallimentare. Va evidenziato che l’acquisto di rami di azienda non è di per sé irragionevole, se avviene a prezzi vantaggiosi o in presenza di un piano di rilancio; ove però tali due circostanze manchino e si accerti il nesso causale tra il dissesto societario e la suddetta condotta degli amministratori, la responsabilità non potrà essere esclusa e il sindacato sulle scelte gestorie sarà ammesso.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI  
**SUSANNE HEIN**

### GERMANIA: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DA PARTE DEL SOCIO DI MINORANZA

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Berlino fa chiarezza sul diritto dei soci di minoranza di convocare l’assemblea dei soci. Nel caso deciso dalla sentenza, il socio di una GmbH aveva richiesto all’amministratore di convocare l’assemblea affinché questa potesse deliberare proprio in merito alla revoca dell’amministratore. Questi non aveva tuttavia soddisfatto tale pretesa. Il socio aveva così esercitato il proprio diritto, previsto per tali ipotesi, di convocare autonomamente l’assemblea. In un secondo momento l’avviso di convocazione si è però rivelato viziato e la decisione dell’assemblea è conseguentemente risultata invalida. La Corte d’Appello ha al riguardo sentenziato che il socio ormai non può più riconvocare autonomamente l’assemblea. Poiché quest’ultima ha già una volta deliberato in merito alla revoca, il diritto del socio di convocarla autonomamente è da considerarsi “consumato”, anche se la delibera assembleare sia risultata nulla. Per una seconda delibera, il socio avrebbe dunque dovuto nuovamente richiedere all’amministratore di convocare l’assemblea. La sentenza dimostra che, nella pratica quotidiana, il socio di minoranza deve operare con particolare attenzione a tutela dei propri interessi.

**Luther.**



Avv. e RAin Susanne Hein  
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau  
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italien

## D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

### ITALIA: AMMINISTRATORE DI FATTO DI SOCIETÀ: COSA SI INTENDE?

La Cassazione penale, con la sentenza n. 3438/22, ha affrontato il tema dell'individuazione dell'amministratore di fatto. Si tratta di una questione di cui è certamente opportuno tenere conto ai fini di una adeguata ripartizione delle funzioni e dei poteri tra i diversi soggetti che operano nel contesto societario. La Corte Suprema ha ritenuto che, per qualificare un soggetto amministratore di fatto, siano richiesti gli stessi requisiti tanto per la configurabilità dei reati societari, quanto per quella dei reati fallimentari e tributari. In particolare, si richiede che l'esercizio dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore siano esercitati in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale. In tale secondo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la rilevanza dei singoli poteri in concreto esercitati ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione. Per provare la posizione di amministratore di fatto è quindi necessario accertare la sussistenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico, con funzioni direttive del soggetto. A questo riguardo, risulta del tutto irrilevante in quale ambito di gestione dell'attività sociale operi l'amministratore di fatto.



## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

### ITALIA: CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - PROROGA 2023

L'art. 1, co. 2 della l. 30.12.22, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato anche per il primo trimestre 2023 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas. Sono state tuttavia apportate alcune modifiche. Più nel dettaglio, il credito è riconosciuto alle imprese energivore nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata e in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata nel periodo di riferimento; alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, nella misura del 35% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Alle imprese gasivore e non gasivore viene riconosciuto un credito nella misura del 45% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione con altri tributi entro il 31.12.23 e sono trasferibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di successiva ulteriore cessione, ad esclusione di cessioni effettuate a favore di soggetti "vigilati".

**Deloitte.**



Dr. Michele Galluccio  
michele.galluccio@it.Andersen.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa  
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI RILEVANTE FISCALMENTE SOLO PER I BILANCI REVISIONATI

L'art. 1, co. 273, della l. 197/22 ("Legge di Bilancio 2023") ha limitato l'ambito soggettivo della regolarizzazione degli errori contabili con riflessi Ires e Irap ex art. 83 del TUIR per i soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Alla luce di ciò, i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione), valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per cui è scaduto il termine per presentare la dichiarazione integrativa. In sostanza, l'errore contabile registrato nel corrente periodo d'imposta, i cui componenti siano relativi al periodo di imposta precedente, rileva fiscalmente nell'esercizio corrente (in cui viene registrato contabilmente l'errore), qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione, senza dover più presentare una dichiarazione integrativa necessaria in precedenza al fine di poter dare rilevanza fiscale all'errore medesimo.

bureau**Plattner**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: TASSATE LE PLUSVALENZE SU SOCIETÀ IMMOBILIARI

La legge di Bilancio 2023 prevede, per i non residenti, la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni in società, il cui valore per più della metà deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia. Non si contano al riguardo gli immobili merce e quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Tale norma nella prassi internazionale viene denominata "Real estate rich company clause".

Tale norma è attualmente di fatto inapplicabile nei rapporti con la Germania. Ciò in quanto la Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Germania prevede in ogni caso la non tassazione dei capital gain su partecipazioni. Tale regola sterilizza di fatto la Real estate rich company clause italiana.

Tuttavia, tale norma potrebbe trovare applicazione a seguito della recezione da parte dell'Italia della Convenzione multilaterale (cd. "MLI"). Sia la Germania che l'Italia, infatti, in sede di sottoscrizione del MLI hanno optato per l'adozione della Real estate rich company clause che, a seguito della recezione del MLI, sarà dunque presente anche nella Convenzione Italia-Germania.

MORRI  
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold  
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio  
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Davide Attilio Rossetti  
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

## SUSTAINABILITY

### ITALIA: CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE UNI/PdR 125:2022: ARRIVANO I CONTRIBUTI

Alle imprese che conseguono la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 sono attribuiti punti premiali nella partecipazione ai bandi pubblici e sono riconosciuti incentivi economici. A febbraio, il numero di imprese certificate che favoriscono l'adozione di politiche inclusive e di parità di genere e introducono specifici servizi per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, è 165. Le imprese che hanno ottenuto la certificazione entro il 31.12.22 possono richiedere, fino al 15.02.23, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali; tale esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Sul sito [www.certificazione.pariopportunita.gov.it](http://www.certificazione.pariopportunita.gov.it) saranno pubblicate le agevolazioni per le PMI e l'eventuale riconferma dell'esonero dei contributi previdenziali per le imprese che conseguiranno la certificazione nel 2023. Infine, si segnala il finanziamento a fondo perduto PR FSR+ 2021-2027. Tale finanziamento copre l'80% delle spese sostenute sia per i servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione, sia per i servizi di certificazione per le imprese che rispettano le caratteristiche riportate nel bando.



## DIRITTO DELL'ENERGIA

### ITALIA: INDIPENDENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ: LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Nelle prossime settimane verrà pubblicato il decreto attuativo dell'art. 8 del D.Lgs. 199/21 in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili. Il decreto definirà, tra l'altro, i meccanismi di incentivazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili inseriti in configurazione di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche di potenza non superiore a 1 MW. In base allo schema di decreto oggetto di consultazione pubblica conclusasi il 12.12.22, i valori base degli incentivi dovrebbero essere confermati in 100 Euro/MWh per i Gruppi di Autoconsumo Collettivo e in 110 Euro/MWh per le Comunità energetiche. Per gli impianti fotovoltaici è previsto un fattore di correzione in base all'area geografica di installazione. Altro aspetto cruciale riguarderebbe l'applicazione di un tetto massimo di 80 Euro/MWh per la vendita dell'energia prodotta eccedente quella condivisa, qualora l'energia condivisa dei membri della comunità dovesse essere inferiore al 70%. Ulteriore questione di interesse per gli operatori è la (probabile) limitazione dei progetti che, in base al decreto, potranno accedere agli incentivi: in base al documento di consultazione, infatti, solo gli impianti la cui costruzione sia avviata dopo la pubblicazione del decreto potranno godere dei sussidi previsti in materia di comunità energetiche rinnovabili. Non resta che attendere la pubblicazione del decreto.

Rödl & Partner



Dr. ssa Giulia Lumina  
[giulia.lumina@it.andersen.com](mailto:giulia.lumina@it.andersen.com)

Studio Partner del Network  
Norme & Tributi di AHK Italian



Avv. Paolo Peroni  
[paolo.peroni@roedl.com](mailto:paolo.peroni@roedl.com)



Avv. RAIn Trixie Bastian  
[trixie.bastian@roedl.com](mailto:trixie.bastian@roedl.com)

Studio Partner del Network  
Norme & Tributi di AHK Italian

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

### ITALIA: VERIFICHE FISCALI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di definire i contenziosi tributari pendenti al 01.01.23 in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione.

La definizione avviene su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, da parametrare sul grado di giudizio e la soccombenza. Gli importi da pagare saranno: 1) se pendente in primo grado: il 90%; 2) in caso di soccombenza dell'Agenzia: in primo grado il 40%, in secondo grado il 15%; 3) in caso di vittoria parziale in primo o secondo grado: il valore della parte su cui il proponente è risultato soccombente; 4) in Corte di Cassazione: se l'Agenzia è soccombente in entrambi i gradi, il 5%.

Per definire la lite, entro il 30.06.23 è necessario presentare l'apposita domanda e versare gli importi dovuti (o la prima rata). Le controversie definibili non sono sospese a meno di apposita richiesta.

**Deloitte.**

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI INFRAGRUPPO (PARTE II: IL CASO DEL COST SHARING AGREEMENT)

Con ordinanza n. 8001/21, la Corte di Cassazione era tornata a pronunciarsi sul tema della deducibilità dei costi infragruppo, con specifico riferimento alla ricezione di servizi resi dalla società controllante estera nell'ambito di un "cost sharing agreement" - nello specifico caso sarebbe più opportuno denominare l'accordo come una ripartizione dei costi di alcuni servizi centralizzati (es. assistenza amministrativa, consulenza legale, attività di ricerca di mercato, analisi del portafoglio clienti, organizzazione della rete distributiva, consulenza commerciale, di agenzia pubblicitaria, gestione finanziaria) resi dalla capogruppo a beneficio proprio e di tutte le altre società del gruppo. La Suprema Corte, richiamando consolidata giurisprudenza di Cassazione, sostiene che i requisiti di effettività e inerenza dei costi siano connessi al reale vantaggio derivato dalla società sottoscrittente tale accordo. Su quest'ultima, grava l'onere di allegare elementi oggettivi che provino l'utilità, effettiva o potenziale, conseguita dai servizi ricevuti (benefit test), non ritenendo sufficiente la semplice esibizione del contratto e delle relative fatture. In conclusione si richiamano i medesimi principi applicati per la deducibilità dei costi, anche nell'ambito della partecipazione ad accordi di ripartizione dei costi tra più entità facenti parte del medesimo gruppo aziendale.

**HAGER & PARTNERS**



Avv. Walter Di Rosa  
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni  
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca  
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: CONSIDERAZIONI DELL'EDPB SUI COOKIE BANNER: A COSA DEVONO STARE ATTENTE SOCIETÀ ITALIANE E TEDESCHE

Il 17 gennaio la taskforce dell'European Data Protection Board ha pubblicato un report contenente considerazioni utili per la corretta gestione dei cookie banner, che potrebbero però essere differenti se il sito web è in titolarità di una società italiana o tedesca. Infatti, un primo punto importante riguarda il framework normativo applicabile. La taskforce ha precisato che, con riferimento all'installazione o leggibilità dei cookie ("placement or reading of cookies"), il quadro normativo applicabile è unicamente la legge nazionale che recepisce la Direttiva ePrivacy. Invece, per quanto riguarda le attività di trattamento svolte successivamente a tale installazione, il quadro normativo di riferimento è il GDPR (ciò vale anche per il consenso, nel caso costituisca la base giuridica per l'installazione dei cookie). Ulteriore aspetto approfondito riguarda l'utilizzo di colori ingannevoli per i pulsanti del cookie banner. La taskforce ha precisato che la conformità e "leggibilità" del cookie banner deve essere valutata caso per caso, con riferimento proprio alla Direttiva ePrivacy.

La distinzione tra adempimenti riferibili al GDPR e alla Direttiva ePrivacy deve essere debitamente attenzionata da parte di società italiane e tedesche che hanno filiali in altri Stati Europei, al fine di verificare di volta in volta quale sia la normativa applicabile, in quanto non sempre scontata.

## Rödl & Partner

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: DECRETO TRASPARENZA: LE PRIME INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Lo scorso 24.01.23, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il "Garante") ha reso note le prime indicazioni interpretative ed operative circa il trattamento dei dati personali dei lavoratori effettuati dai datori di lavoro attraverso l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni (i) rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico; della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro; dell'assegnazione di compiti o mansioni o (ii) incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 104/22, noto come "Decreto Trasparenza", infatti, ciascun datore di lavoro che impieghi uno o più degli strumenti sopra citati è tenuto a fornire ai lavoratori interessati una serie di informazioni ulteriori rispetto a quanto già disciplinato dagli articoli 13 e 14 del GDPR (il Regolamento (UE) 2016/679). Anche alla luce delle ultime indicazioni del Garante, tutto ciò comporta, per i datori, l'esigenza di effettuare delle analisi dei processi interni alle organizzazioni di riferimento volte ad individuare la presenza di tali sistemi così da elaborare e definire le necessarie attività da adottare per garantire la conformità alle normative in materia di diritto del lavoro e di data protection.



Dott. Stefano Foffani  
stefano.foffani@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca  
vittorio.deluca@delucapartners.it



Dott.ssa Martina De Angeli  
martina.deangeli@delucapartners.it

## DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

### ITALIA: IL NUOVO REGOLAMENTO UE SULLE SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE DEL MERCATO INTERNO

Il 12.01.23 è entrato in vigore il Regolamento UE 2022/2560 ("Regolamento"). Si tratta del primo strumento UE teso a intervenire sulle distorsioni concorrenziali create dai contributi finanziari erogati da Stati extra-UE a imprese attive sul mercato interno. Il Regolamento accorda alla Commissione europea 3 strumenti di controllo: 1) controllo preventivo sulle operazioni di concentrazione, con obbligo di notifica in capo alle imprese coinvolte qualora a) almeno una delle imprese abbia un fatturato pari o maggiore a 500 milioni di Euro e b) le imprese investitrici abbiano beneficiato di contributi di Paesi extra-UE pari o maggiore a 50 milioni di Euro nei 3 anni precedenti; 2) controllo preventivo sulle gare pubbliche con valore dell'appalto pari o maggiore a 250 milioni di Euro (125 milioni di Euro per singolo lotto), con la previsione dell'obbligo, per l'impresa partecipante alla gara, di dichiarare i contributi esteri ricevuti per almeno 4 milioni di Euro nei 3 anni precedenti; 3) controllo generale attivabile d'ufficio dalla Commissione anche al di sotto di tali soglie. All'esito di tali controlli, la Commissione potrà, tra l'altro, imporre misure di riparazione o rendere vincolanti gli impegni delle parti. Nei casi più gravi, la Commissione potrà ordinare lo scioglimento della concentrazione e, con riferimento alle gare pubbliche, dichiarare l'irregolarità dell'offerta. Le nuove misure si applicheranno a partire dal 12.07.23.

# Deloitte.

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: TRASFERIMENTI NEL CASO DI RETROCESSIONE DELL'AZIENDA AFFITTATA

La Cassazione civile sezione III ha recentemente stabilito in data 10.02.23, con sentenza n. 4248, che nel caso di retrocessione dell'azienda affittata si trasferisce al cessionario solo la parte del rapporto relativa alle prestazioni rimaste ineseguite da entrambi i contraenti, mentre, laddove una sola delle due parti contraenti ha eseguito la propria prestazione, rimane un mero debito in capo al cedente. Ciò ferma restando la possibilità di applicare l'art. 2560, co. 2 c. c., il quale prevede, tuttavia, una responsabilità del cessionario che si aggiunge a quella del cedente, che non comporta la liberazione del cedente.



**AGNOLI E GIUGGIOLI**  
STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara  
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio  
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Daniele Bracchi  
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: RAPPORTO DI AGENZIA E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PREPONENTE: L'ISTANZA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO

In tema di rapporto di agenzia, nell'anno 2022, la Corte di Cassazione, prima sezione (sent. n. 6870/22) si è pronunciata in ordine al contenuto che deve soddisfare l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento presentata dall'agente, con particolare riferimento all'indennità suppletiva della clientela, fornendo la corretta interpretazione dell'art. 1751 c.c., rubricato "indennità in caso di cessazione del rapporto": in particolare, in caso di opposizione allo stato passivo, deve essere rigettata la domanda diretta al conseguimento dei crediti maturati nel corso del rapporto di agenzia a titolo di indennità suppletiva di clientela, quando non sussistono i presupposti normativamente previsti, posto che tale indennità - pur avendo come base di calcolo l'ammontare delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto - non svolge una funzione sostitutiva delle stesse o risarcitoria della relativa perdita, configurandosi invece come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia. Sarà quindi inammissibile l'istanza di insinuazione al passivo per l'indennità suppletiva della clientela, se l'agente non produrrà il contratto collettivo.



### GERMANIA: L'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DELL'AGENTE PRINCIPALE LEGGITTIMA IL DIRITTO DEL SUBAGENTE

La Direttiva europea sugli agenti commerciali (Direttiva 86/653/CEE) riconosce all'agente il diritto a un'indennità di fine rapporto al termine del contratto con il preponente a determinate condizioni. Una di queste condizioni è che il preponente tragga ancora sostanziali vantaggi dai rapporti commerciali con i clienti procurati dall'agente. Nella sentenza del 13.10.22 (C-593/21 - "Herios"), la CGUE si è pronunciata su un caso in cui il preponente ha risolto il contratto con l'agente principale, che aveva a sua volta dei subagenti. I clienti erano stati procurati dal subagente. La CGUE ha stabilito che l'indennità di fine rapporto corrisposta dal preponente all'agente principale deve essere considerata un "sostanziale vantaggio" nel rapporto tra l'agente principale e il subagente. A tale proposito, l'agente principale è da considerarsi alla stregua di preponente rispetto al subagente. Tuttavia, il pagamento di un'indennità di fine rapporto può non essere considerato equo, qualora (come nel caso di specie) il subagente, al termine del contratto di agenzia con l'agente principale, prosegua la sua attività nei confronti degli stessi clienti nell'ambito di un rapporto diretto concluso con il preponente, in quanto, in tal caso, il subagente non subisce alcuno svantaggio dalla risoluzione del contratto.



Avv. RA Massimo Fontana Ros  
studio@mflex.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr. Robert Budde  
robert.budde@cms-hs.com

## DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

### ITALIA: LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE IMMOBILIARE CIRCA LE ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

La Cassazione ha ribadito con una recente decisione (n. 28441/22) che il mediatore, tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti, ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile. Sussiste sempre in capo ad esso un obbligo di effettuare indagini di tipo tecnico-giuridico, quali, ad esempio, la verifica dell'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli. L'art. 1759 c.c., co. 1, sancisce un particolare obbligo informativo a carico di questo operatore specializzato che, come tale, è tenuto ad osservare la diligenza qualificata secondo quanto prescrive l'art. 1176 c.c. Alle parti devono essere comunicate tutte le circostanze a lui note o conoscibili, capaci di incidere sul buon esito della mediazione/acquisto. Tra queste ultime rientrano necessariamente le informazioni sulla eventuale contitolarità della proprietà in capo a più persone, sull'insolvenza di una delle parti, su eventuali prelazioni, sul rilascio delle autorizzazioni, sulla provenienza dei beni da donazioni suscettibili di riduzione e anche sulla presenza di iscrizioni pregiudizievoli.



## RETAIL & REAL ESTATE

### ITALIA: IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI REPARTO

Si tratta di un contratto non regolato dal codice civile ma spesso utilizzato nella prassi soprattutto nell'ambito dei centri commerciali e comunque per lo più nell'ambito delle grandi superfici di vendita. Si tratta in buona sostanza di una fattispecie contrattuale rimessa all'autonomia delle parti attraverso la quale il titolare di un esercizio commerciale può affidare uno o più reparti ad un soggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività commerciale, affinché li gestisca in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio. I rapporti tra il concedente e l'affidatario sono regolati dal codice civile attraverso i principi di autonomia contrattuale delle parti. L'affidamento di reparto è consentito soltanto agli esercizi organizzati su più reparti e non può mai riguardare la totalità dei reparti. Sotto il profilo operativo, l'affidamento in gestione di reparto comporta l'intestazione in capo all'affidatario del titolo che legittima l'esercizio dell'attività, per l'intera durata del relativo contratto. Contestualmente alla stipula del contratto di affidamento in gestione di reparto è dunque necessario effettuare la relativa comunicazione al comune del luogo ove si trova l'esercizio. Poiché la normativa è frammentaria e può variare da comune a comune, è importante farsi assistere da un consulente esperto nella materia.

## COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros  
studio@mfrflex.it



Avv. Livia Andreea Vasilica  
vasilica@mfrflex.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Giulia Comparini  
gcomparini@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina  
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

### ITALIA: IL REGISTRO SPECIALE DEI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE

È possibile richiedere presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.

Il registro speciale è riservato ai marchi d'impresa, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale, purché registrati da almeno cinquanta anni, e rinnovati con continuità nel tempo, o per i marchi d'impresa non registrati, purché sia possibile dimostrarne l'uso continuativo da almeno cinquanta anni (art. 11ter, co. 1, CPI).

L'iscrizione al registro speciale ha durata illimitata e conferisce ai titolari il diritto di utilizzare per finalità commerciali e promozionali il logo "marchio storico di interesse nazionale" (art. 11ter, co. 2, CPI e art. 5 Decreto 10.01.20 Ministro dello Sviluppo Economico). Tale logo potrà essere affiancato al marchio storico iscritto nel registro speciale e potrà essere riprodotto con riferimento ai soli prodotti e servizi per i quali il marchio storico è iscritto nel registro speciale, seguendo le indicazioni specificate nel decreto ministeriale di riferimento (art. 6, co. 2 e All. A, Decreto 10.01.20 Ministro dello Sviluppo Economico).

Attualmente i marchi iscritti al registro sono 503, di cui 209 solo nel settore alimentare.

La richiesta può essere effettuata, anche a mezzo rappresentante, dal titolare del marchio o dal licenziatario esclusivo dello stesso (art. 185bis, co. 2, CPI), ma in caso di richiesta da parte del licenziatario esclusivo l'UIBM, prima di decidere sull'iscrizione, acquisirà elementi da entrambi i soggetti, assicurando in ogni caso prevalenza all'orientamento del titolare (art. 2, Decreto 10.01.20 Ministro dello Sviluppo Economico).

  
HOFFMANN EITLE  
MILANO

### GERMANIA: DIFFIDE SUI MARCHI A EBAY & CO.? A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO

Un'azienda offre su ebay felpe con cappuccio tipo "hoodie" in versione "lui/lei". I modelli si chiamano rispettivamente King01 e Queen01 e riportano il nome (frontalmente) sulla felpe. Quei nomi sono stati tuttavia registrati come marchi da un concorrente, che intima a ebay di ritirare la merce. Ebay si adegua. La lesione del marchio non è però pacifica in quanto King01 e Queen01 non vengono utilizzati con funzione di "marchio". Il produttore delle felpe cita in giudizio la concorrente e la diffida dal proseguire nella sua condotta, richiedendo anche la rifusione delle spese legali. La corte ordinaria di ultima istanza di Berlino (Kammergericht) delibera in favore dell'attrice. Chi sollecita da ebay la rimozione di un articolo per una supposta violazione di marchi assume quindi in proprio il rischio di un eventuale errore di valutazione (Kammergericht, sent. 12.05.22, 5 U 139/19).

 Graf von Westphalen



Dott.ssa Barbara Perego  
bperego@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott  
k.bott@gvw.com

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

### ITALIA: IL TASSO USURA NELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

La giurisprudenza di merito (sentenza n. 1370/22 della Corte di Appello di Ancona) ha recentemente confermato che i costi dell'assicurazione – sebbene obbligatoria in tali ipotesi di finanziamento – correlata a finanziamenti nella forma della cd. cessione del quinto dello stipendio concorrono nel conteggio del tasso effettivo globale (TEG) e, quindi, del tasso soglia a fini usura applicabile. In contrasto con altra giurisprudenza di merito – secondo cui, in linea con le Istruzioni di Banca d'Italia del 2006, il costo della polizza va esclusa dal calcolo del TEG in quanto assimilabile ai costi imposti dalla legge – la recente pronuncia aderisce sia alle Istruzioni di Banca d'Italia del 2009 sia alla Corte di Cassazione, per cui la normativa secondaria non può escludere la rilevanza penale dei costi inerenti l'erogazione del credito e l'assicurazione rappresenta sempre un costo inerente alla concessione del credito, e pertanto concorre sempre al calcolo del TEG.

**Molinari Agostinelli**

studio legale

## DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

### ITALIA: CLAUSOLA ARBITRALE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE: VALIDITÀ E LIMITI DI EFFICACIA

Anche i contratti di locazione – sia ad uso abitativo che ad uso commerciale – possono prevedere clausole arbitrali ai sensi dell'art. 808 c.p.c..

Per l'effetto vengono deferite ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti, con qualche eccezione: ricadono infatti sotto la competenza inderogabile del giudice ordinario i procedimenti per intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e di intimazione di sfratto per morosità (artt. 657 e 658 c.p.c.); compete altresì al giudice ordinario emettere decreti ingiuntivi.

Ci si è chiesti, poi, se la clausola compromissoria contenuta in un contratto di locazione estenda i propri effetti anche in ipotesi di sublocazione e di cessione del contratto. La giurisprudenza prevalente propende per la soluzione negativa, ritenendo necessaria l'adesione specifica alla clausola arbitrale sia da parte del subconduttore che da parte del cessionario del contratto, ai fini della sua efficacia nei confronti di tali soggetti. Ciò in quanto, notoriamente, si ritiene che la clausola arbitrale costituisca un negozio autonomo rispetto al contratto che la prevede.

**HAGER & PARTNERS**



Avv. Marco Leonardi  
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier  
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi  
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati  
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE

Tra gli istituti introdotti dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) vi è il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, disciplinato dagli articoli 64bis e seguenti. Il c.d. "PRO" riconosce all'imprenditore commerciale, che non sia un "imprenditore minore" e che si trovi in stato di crisi o insolvenza, la possibilità di soddisfare i creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione. La proposta deve essere approvata all'unanimità dalle classi e i crediti dei lavoratori subordinati devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro 30 giorni dall'omologazione. Si tratta di uno strumento particolarmente innovativo in quanto il legislatore ha previsto la possibilità in capo al debitore di non attenersi ad un principio fondamentale nell'ambito delle procedure concorsuali ossia la c.d. par condicio creditorum, secondo cui i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatti salvi i diritti di prelazione. Conseguentemente, viene notevolmente ampliata la discrezionalità dell'imprenditore, potendo quest'ultimo valutare di privilegiare alcuni creditori rispetto ad altri.

GRIGOLLI  PARTNER  
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

## REATI FINANZIARI

### ITALIA: GLI EFFETTI FAVOREVOLI DELLA ESTINZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO AI FINI PENALI

L'integrale pagamento del debito tributario - che, per essere tale, deve comprendere, oltre alle imposte dovute, anche i relativi interessi e le sanzioni amministrative -, alle condizioni contenute negli artt. 13 e 13bis del D.Lgs. 74/00, può costituire una causa sopravvenuta di non punibilità oppure comportare una riduzione di pena fino alla metà, con esclusione altresì delle pene accessorie (interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, interdizione dai pubblici uffici).

L'estinzione del debito tributario comporta anche ricadute assai positive e favorevoli sulla confisca del profitto derivante dalla commissione di reati tributari nel senso che la può neutralizzare.

Inoltre, l'adempimento del debito tributario costituisce valido motivo per eccepire la non operatività del sequestro funzionale alla confisca sin dalla fase delle indagini preliminari.

Del resto, è un principio pacifico in giurisprudenza il fatto che l'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione tributaria fa venir meno il profitto del reato e, quindi, la ragion d'essere del sequestro.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini  
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



Avv. Stefano Bruno  
s.bruno@brbstudiolegale.it



Avv. Biancamaria Ricci  
b.ricci@brbstudiolegale.it

## IVA E DAZI

### ITALIA: CALL-OFF STOCK – ADEMPIMENTI IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DEL REGIME

In assenza delle condizioni previste per l'applicazione del regime di call-off stock, il trasferimento dei beni in un altro Stato membro rientrerà nell'ambito di applicazione degli artt. 17 e 21 della Direttiva IVA e la successiva cessione all'acquirente destinatario sarà considerata una cessione interna nello Stato membro in cui i beni sono arrivati, con obbligo per il fornitore di essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro. Il numero di identificazione IVA dovrà essere utilizzato dal fornitore/ soggetto passivo che trasferisce i beni da uno Stato membro verso un altro Stato membro per dichiarare l'acquisto intracomunitario (presunto) in relazione al trasferimento dei propri beni e alla successiva cessione degli stessi, sono stati trasportati. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 49/23.

Si ricorda che tale regime agevolativo, che consente di non ritenere realizzati né una cessione intracomunitaria né un acquisto intracomunitario all'atto dell'invio dei beni in altro Stato membro, è subordinato al ricorrere di presupposti di carattere soggettivo ed oggettivo.

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**

## TASSAZIONE DELLE PERSONE

### ITALIA: LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLE PERSONE FISICHE AL 01.01.23

La legge n.197/22 (Legge di Bilancio 2023) offre la possibilità per le persone fisiche di procedere alla rivalutazione fiscale del costo di acquisto delle partecipazioni in società possedute al 01.01.23, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Al fine di individuare il valore rivalutato delle partecipazioni non quotate, entro il 15.11.23 un professionista abilitato (es. un dottore commercialista) dovrà asseverare la perizia di stima del valore delle quote.

L'imposta sostitutiva unica è pari al 16% del valore rivalutato e potrà essere versato per intero oppure in tre rate annuali a partire dal 15.11.23.

La convenienza della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio di imposta in caso di cessione, mettendo a confronto il 16% dell'imposta sostitutiva con la tassazione ordinaria al 26% della plusvalenza realizzata.

## PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott. Stefano Amoroso  
stefano.amoroso@studioamoroso.it



Dr. Stefania Andreasi  
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt  
christof.brandt@data.bz.it



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



## NOTE LEGALI

---

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: [recht@ahk.it](mailto:recht@ahk.it)

---

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

*Copyright immagini: Fotolia*

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).